



Ordinanza Sindacale N. 14 Del 20/05/2024

IL SINDACO

OGGETTO: OBBLIGO INFORMATIVA DIVIETO SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI A MINORI.

Atteso che

l'art. 689 del C.P., vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, agli affetti da malattie di mente o ai soggetti in manifeste condizioni di deficienza psichica.

l'art. 14 ter della Legge n. 125/2001, commi 1 e 2, mod. dal D.L. n. 14/2017 (convertito con modifiche dalla L. n. 48/2017) che.

Considerati i gravi problemi di ordine sanitario e sociale collegati al consumo di alcol in età giovanile e sentito il dovere civile e morale di intervenire per contrastare la diffusione del fenomeno tra i minorenni che sono spesso frequentatori di alcuni pubblici esercizi del territorio comunale o che acquistano bevande alcoliche nei supermercati e negli esercizi alimentari ed ancora il proliferare della vendita di tali bevande attraverso i distributori automatici;

Ritenuto di dover adottare un apposito provvedimento per sensibilizzare che la vendita di alcol ai minori può avere anche rilievo di reato penale

DISPONE

- **l'obbligo degli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura, di informare l'utenza del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi collocati all'ingresso degli esercizi;**
- **negli esercizi divisi in reparti (es. supermercati) l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.**

detto obbligo si estende anche alla vendita di bevande alcoliche a mezzo di distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o , in alternativa, qualora non sia presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa effettuare mirati controlli.

RAPPRESENTA

che ogni inosservanza al divieto di **vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori** comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 689 del C.P. nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie previste rispettivamente:

- **Per la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, agli affetti da malattie di mente o ai soggetti in manifeste condizioni di deficienza psichica, dall'art. 689 C.P.:**

Arresto fino a 1 anno

Reiterazione: anche sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 25.000 con sospensione dell'attività per 3 mesi;

- **Per la vendita con distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici** dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa effettuare mirati controlli (**art. 689 C.P.**):

Arresto fino ad 1 anno

Reiterazione: anche sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 25.000 con sospensione attività per 3 mesi.

- **Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18**, dall'art. 14 ter della Legge n. 125/2001, commi 1 e 2, mod. dal D.L. n. 14/2017 (convertito con modifiche dalla L. n. 48/2017).

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000

Reiterazione: sanzione amministrativa pecuniaria a euro 500 a euro 2.000, inoltre sospensione attività da 15 giorni a 3 mesi.

ORDINA

Ai competenti Organi di vigilanza, di effettuare i controlli e di far applicare la presente Ordinanza

Viene disposta l'affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

M A N D A

al sig. Questore, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Municipale per quanto di rispettiva competenza e per l'osservanza.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio, o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

VINCENZO NAPOLI / ArubaPEC S.p.A.